

Infortunio mortale e condanna di società a responsabilità limitata

La Corte di Cassazione , sezione 4 penale, con la sentenza n. 40033 del 27 Settembre 2016 ha stabilito che nel caso di infortunio mortale causato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, oltre al datore di lavoro e agli altri soggetti eventualmente coinvolti, può essere sanzionata anche la società ai sensi dell'art 25-septies del DLgs 231/2001.

.....

La Corte di legittimità ha trattato un caso di infortunio sul lavoro, approfondendo i gradi di responsabilità dei preposti alla sicurezza, in particolare confermando la condanna di una società a responsabilità limitata per omicidio colposo di un dipendente, deceduto sul luogo di lavoro a causa di un infortunio mortale per gravi violazioni delle misure di sicurezza.

Il fatto

La controversia trova origine nella sentenza con cui il tribunale di primo grado condannava una s.r.l., insieme agli altri soggetti coinvolti in quanto responsabili della sicurezza, per l'omicidio colposo di un lavoratore. perché per colpa cagionavano la morte del dipendente , il quale, nella fattispecie, mentre svolgeva attività di intonacatura delle aree di sbarco di un ascensore, situate ai diversi piani di una palazzina, in assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta, precipitava nel vano ascensore riportando lesioni gravissime che ne comportavano l'immediato decesso.

In particolare la corte riteneva il committente responsabile del reato in quanto, in violazione degli artt. 90 comma 2 DLgs n. 81/2008 e 2087 c.c., ometteva di valutare adeguatamente la idoneità e completezza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall'art. 91 comma 1 DLgs 81/2008, con riguardo all'assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto durante le operazioni di intonacatura nelle aree di sbarco dell'ascensore, autorizzando la rimozione, momentanea, nel corso dei lavori in prossimità di tale luogo, delle protezioni senza prevedere l'adozione di misure di sicurezza alternative.

Riteneva inoltre responsabile del suddetto delitto il direttore tecnico dei lavori e il direttore di fatto del cantiere e dichiarava in aggiunta la srl responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1 lett. a) e b), 6, 7, 25-septies DLgs 231/2001 perché ometteva di

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

adottare ed attuare modelli di organizzazione e gestione idonei ad impedire reati della specie di quello descritto, avuto anche riguardo al risparmio delle spese e dei costi che la società avrebbe dovuto sostenere per l'adozione delle misure idonee ad evitare il reato.

La corte d'appello confermava la sentenza di primo grado e , contro tale pronuncia , la società proponeva ricorso per la cassazione della sentenza.

La decisione

La Corte respingeva il ricorso.

Nelle motivazioni la Cassazione ha fornito un quadro generale utile a riassumere la normativa di settore.

Innanzitutto ha rilevato che nel quadro delle molteplici posizioni di garanzia previste dalla normativa di settore al fine del rafforzamento del sistema della prevenzione e sicurezza sul lavoro, attraverso la sinergia di interventi di diversi soggetti destinatari degli obblighi di protezione, è prevista la figura del committente, introdotta dal DLgs 14.8.1996 n. 494, (riguardante i cantieri mobili o mobili), le cui norme sono state trasfuse nel Testo Unico per la sicurezza del lavoro (DLgs 9.4.2008 n. 81).

Tale normativa, oltre i prevedere la figura del datore di lavoro e dei suoi ausiliari (preposto, direttore di cantiere) individua, come portatore di una specifica posizione di garanzia, anche la figura del committente, cui si aggiunge quella di altri garanti costituenti una sua profanazione : il responsabile dei lavori, il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di realizzazione.

Come la Corte ha avuto modo di rilevare, normalmente è il datore di lavoro il personaggio che riveste una posizione di vertice nel sistema della sicurezza, in quanto titolare del rapporto di lavoro e al contempo titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, con compiti quindi organizzativi ed economici inerenti l'attività dell'impresa che lo vedono direttamente coinvolto anche nella predisposizione ed osservanza delle misure antinfortunistiche. Tuttavia, nella previsione di una pluralità di soggetti che concorrono al rafforzamento della sicurezza del lavoro, il DLgs n. 494/1996 introduce, affiancandola al datore di lavoro con i suoi collaboratori, la figura del committente.

Anche il committente, che assume l'iniziativa della realizzazione dell'opera, provvedendo a programmarla e a finanziarla, sebbene l'esecuzione venga affidata a terzi, assume una quota di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica collocandosi accanto al datore di lavoro nella titolarità degli obblighi di protezione, con la possibilità demandarli ad altra figura, questa ausiliaria, del responsabile dei lavori, anziché occuparsene

direttamente. Per gli aspetti tecnici delle competenze facenti capo al committente in materia antinfortunistica, lo stesso, o per lui il responsabile dei lavori, può avvalersi di figure specializzate, distinte per la fase della progettazione e della realizzazione dei lavori, che sono appunto il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di realizzazione (denominati, il primo, coordinatore per la progettazione, il secondo, coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti (art. 10 DLgs 494/1996) ed assolvono compiti delicati, quali, per il coordinatore in fase di progettazione, redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 4 cit DLgs); per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

- 1) controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- 2) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice come piano di dettaglio, ed assicurarne la coerenza col PCS;
- 3) adeguare il piano di coordinamento e sicurezza e il fascicolo di valutazione dei rischi in relazione all'evoluzione dei lavori e all'eventuali modifiche intervenute;
- 4) organizzare tra i datori di lavoro operanti nello stesso cantiere la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere;
- 5) infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati (art. 5 DLgs n. 96 /494.).

Trattasi di figure, quelle dei coordinatori per la sicurezza, le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

La designazione dei tecnici coordinatori per la sicurezza nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione può esonerare da responsabilità il committente o, per lui, il responsabile dei lavori, se nominato, fatta salva la verifica dell'adempimento da parte dei responsabili per la sicurezza degli obblighi ad essi facenti carico, fra i quali, in primis, la redazione del piano di coordinamento e di sicurezza e del documento di valutazione dei rischi per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, per il coordinatore della sicurezza

in fase di esecuzione, l'azione di coordinamento e di controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la verifica del piano di sicurezza.

Così individuato il contenuto dei compiti facenti carico al committente, nel panorama delle posizioni di garanzia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quella del committente può definirsi, come ripetutamente affermato in diverse pronunce della suprema Corte, una funzione tecnica di "alta vigilanza" sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezioni, quale il datore di lavoro, il preposto, il direttore di cantiere).

Con la nomina dei coordinatori per la sicurezza, il committente trasferisce tale funzione di alta vigilanza a dette figure che assumono gli obblighi al medesimo facenti carico di modo che il committente rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo obbligo. Difatti, secondo l'art. 93 9.4.2008 n. 81 (testo Unico in materia della salute e della sicurezza) " il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori".

In definitiva

Con la sentenza in commento, che ci offre un utile riassunto delle responsabilità dei vari soggetti in tema di infortuni sul lavoro, la Suprema Corte ha ricordato che rispondono della violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, sia coloro che di fatto sono preposti alla direzione e vigilanza dei prestatori di lavoro.

Nel caso di specie è stata contestata alla società datore di lavoro la mancata designazione del preposto che avrebbe dovuto segnalare i pericoli e attivarsi per scongiurare il rischio di infortunio. Non ha rilevato in questo caso la mancanza di un interesse nei confronti della persona giuridica collegabile alla condotta negligente del diretto responsabile dell'evento: ciò in quanto è risultato evidente che l'azienda ha realizzato un vantaggio indiretto in termini di risultato risparmiando tempo e costi mediante l'omissione delle misure di sicurezza e il non rispetto delle procedure.

Pertanto, anche la persona giuridica, insieme gli altri soggetti eventualmente coinvolti, può dunque essere perseguita se l'evento sia derivato, anche indirettamente, da un suo "evidente interesse".

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)